

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame di provvedimenti recanti interventi
per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone
dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1983

Presidenza del Presidente FERRARI-AGGRADI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Proroga dei termini di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980 » (2280), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 109, 110, 111 e <i>passim</i>
CALICE (PCI)	110
DE VITO (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	110, 111, 112
ULIANICH (Sin. Ind.)	111

I lavori hanno inizio alle ore 11,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Proroga dei termini di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980 » (2280), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980 », d'iniziativa dei deputati Botta, Curcio, Fornasari, Lamorte, Geremicca, Amaran- te, Trotta e Guarra, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Vito di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DE VITO, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento al nostro esame è di una estrema semplicità, in quanto si tratta della proroga al 31 dicembre 1983 del termine previsto dall'articolo 14, secondo comma, della legge n. 219 del 1981. Non vi è nessuna osservazione da fare sull'opportunità di tale provvedimento, perché la presentazione delle domande per ottenere i contributi per i progetti di ricostruzione è piuttosto scarsa all'interno delle aree terremotate e sembra quindi opportuna una proroga del termine previsto dalla legge.

Però vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione altri problemi derivanti dall'articolo 22 e dall'articolo 24 della stessa legge n. 219. Con l'articolo 22 si stabilisce a favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio all'ingrosso e al minuto un contributo per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto. Queste domande andavano presentate entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge. Tra l'altro, sempre l'articolo 22 prevede un contributo concesso dalla Regione e stabilisce che, fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di erogazione del contributo, esso sarà erogato dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione istituita in ogni provincia. Vi sono stati alcuni ritardi nella costituzione delle commissioni, in attesa della normativa regionale che avrebbe dovuto stabilire le modalità di erogazione, e comunque non tutti gli interessati hanno avuto la possibilità, entro nove mesi dall'approvazione della legge n. 219, di presentare le relative domande. Di qui l'opportunità della riapertura dei termini fino al 31 dicembre 1983.

La stessa osservazione va fatta per l'articolo 24, relativo alle provvidenze per la cooperazione. Questo articolo prevede l'istituzione presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro di un fondo speciale per l'erogazione di contributi in favore di coo-

perative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto nelle regioni Basilicata e Campania. Le domande andavano presentate entro il 30 giugno 1982, quindi anche in questo caso vi sono delle sollecitazioni affinché si rivedano i termini.

Ebbene, discutendosi oggi un disegno di legge per la proroga di un termine, credo che — mantenendosi sempre nella materia del disegno di legge stesso, cioè esaminandolo solo in relazione ai termini previsti dalla legge n. 219 — questa sia la sede più opportuna per provvedere alla proroga anche dei termini previsti dagli articoli 22 e 24 della legge n. 219.

Signor Presidente, in via breve avevamo tentato di stabilire un contatto con l'altro ramo del Parlamento per sondare la possibilità che, nel caso in cui la Commissione approvi stamattina il disegno di legge con delle modifiche, la Camera dei deputati possa esaminarlo ed approvarlo nel pomeriggio o nella mattinata di domani, ma non ci siamo riusciti. Tuttavia, penso che si possa ancora fare qualcosa, perchè il testo che ci è pervenuto dalla Camera fa riferimento ad un solo termine, quello del 30 giugno 1983, non ancora scaduto, al contrario degli altri due da me evidenziati. Così, anche se vi fosse il rischio, inserendo queste ulteriori modifiche, di una mancata approvazione del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento entro il 30 giugno 1983, si potrebbe provvedere tranquillamente a risolvere il problema anche con un decreto.

Propongo pertanto di inserire nel provvedimento al nostro esame anche la proroga dei termini previsti dagli articoli 22 e 24 della legge n. 219.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALICE. Sono sostanzialmente d'accordo con quanto detto dal relatore. In effetti vi è stata qualche distrazione alla Camera, perchè i termini previsti dall'articolo 14, richiamato nel testo al nostro esame, sono ancora aperti, in quanto la scadenza

per la presentazione delle domande per i contributi è prevista per il 30 giugno 1983, così come prorogata con la legge n. 187 del 1982. Analogo discorso può farsi per l'articolo 24 della legge n. 219, riguardante il fondo per la cooperazione, perché anche quel termine, sempre con la citata legge n. 187, fu prorogato al 30 giugno 1983. Vi è pertanto un'analogia temporale, che non dovrebbe far sorgere problemi per quanto concerne i due articoli ricordati.

Perplexità, non di merito ma di metodo, ho invece al riguardo dell'articolo 22, quello relativo alle domande degli albergatori, dei trattori, dei proprietari di cinematografi e così via. Esse sono di due tipi. Innanzitutto non contesto il merito delle osservazioni del collega De Vito, nel senso che è probabile che vi sia stato anche in questo campo un intasamento di domande non soddisfatte da parte delle autorità pubbliche, però nel caso dell'articolo 22 non si tratta di una proroga, bensì di una riapertura di termini, in quanto i termini previsti da tale articolo sono scaduti il 31 dicembre 1982 e quindi la vicenda è già chiusa. Non sono in grado di dire cosa potrà accadere riaprendoli; è probabile che non accada niente, ma sta di fatto che qui non si tratta di una proroga e che quindi non è la stessa situazione che si riscontra per gli articoli 14 e 24. Pertanto dovremo riflettere insieme anche sulla diversità non formale tra proroga e riapertura dei termini, per evitare che ci vengano mosse obiezioni dall'altro ramo del Parlamento.

Inoltre, anche se modificato, l'impianto dell'articolo 22 rimandava alle Regioni l'adozione di leggi attuative della norma. Non vorrei che, essendo il termine, come dicevo, scaduto il 31 dicembre 1982, le Regioni avessero già legiferato in proprio, stabilendo a loro volta dei termini. Cosicché se dovessimo intervenire anche noi, il meno che potrebbe accadere sarebbe che le Regioni dovrebbero adeguare di nuovo, almeno dal punto di vista temporale, la loro legislazione.

Vorrei, pertanto, che vi fosse un minimo di riflessione sulla proroga dell'arti-

colo 22 della legge n. 219 del 1981 e un raccordo, anche a livello informativo, con le Regioni, poiché siamo interessati a conoscere la situazione reale per poter approvare il provvedimento nel più breve tempo possibile.

P R E S I D E N T E . A questo punto abbiamo di fronte tre ipotesi: approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, estendere la proroga all'articolo 24 della legge n. 219 del 1981 — il che non porterebbe turbamento alcuno in quanto il termine, così come quello previsto dall'articolo 14 della stessa legge n. 219 del 1981, scadrà il 30 giugno 1983 — e infine estendere la proroga anche all'articolo 22 della citata legge n. 219 del 1981, anche se in questo caso più che di proroga si tratterebbe di riapertura dei termini.

U L I A N I C H . Signor Presidente, ci potrebbe essere una quarta ipotesi. Si potrebbe, cioè, approvare il disegno di legge in esame nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e predisporre un ulteriore provvedimento, relativo alla proroga degli articoli 22 e 24 della legge n. 219 del 1981, da approvarsi in tempi brevi.

Ritengo, inoltre, che vada acclarato quanto affermato dal senatore Calice, in modo che non vi siano conflitti tra legislazione statale e legislazione regionale.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E V I T O , *relatore alla Commissione.* Comprendo bene le preoccupazioni del senatore Calice, tanto è vero che avevo già iniziato a fare qualche accertamento a livello regionale.

Per quanto riguarda la Campania, la riapertura dei termini di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 219 del 1981 non sembra porre problemi rispetto alla normativa regionale. Sono in attesa di conferma in tal senso anche dalla Regione Basilicata.

Non ritengo opportuna la proposta del senatore Ulianich, data la ristrettezza dei tempi a nostra disposizione. Sarebbe pertanto preferibile, a mio avviso, estendere già da ora la proroga agli articoli 22 e 24 della citata legge n. 219 del 1981. Comunque, propongo a questo punto una breve sospensione dei lavori per compiere le verifiche proposte dal senatore Calice.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la proposta del senatore De Vito si intende accolta.

Suspendo pertanto i nostri lavori.

I lavori sono sospesi alle ore 11,40 e vengono ripresi alle ore 12,10.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura.

Art. 1.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dal terzo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 31 dicembre 1983.

È stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 1.

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 14, dal secondo comma dell'articolo 22 e dal terzo comma dell'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219,

come modificati dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1983.

D E V I T O , relatore alla Commissione. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato è estremamente chiaro: tende a prorogare, oltre ai termini di cui all'articolo 14, anche i termini di cui agli articoli 22, secondo comma, e 24, terzo comma, della legge n. 219 del 1981.

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal relatore.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Poiché nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,15.